

REGOLAMENTO (CE) N. 1342/2008 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco ⁽²⁾, è volto ad assicurare che, entro un arco di tempo di cinque-dieci anni, gli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, compresi lo Skagerrak e la Manica orientale, nelle acque della Scozia occidentale e nel Mare d'Irlanda siano riportati ai livelli di precauzione consigliati dagli esperti scientifici.
- (2) I pareri scientifici recentemente formulati dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) indicano che le riduzioni delle catture di merluzzo bianco conseguite attraverso il concomitante ricorso ai totali ammissibili di cattura (TAC), alle misure tecniche e a misure complementari di gestione dello sforzo di pesca, incluso il monitoraggio e il controllo per prevenire la cattura e lo sbarco di merluzzo bianco proveniente dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, sono state ben lungi dal ricondurre la mortalità per pesca a livelli atti a consentire la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco e che nessuno dei quattro stock di tale specie compresi nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 423/2004 presenta chiari segni di recupero, sebbene gli stock nel Mare del Nord stiano dando segnali di miglioramento.
- (3) Appare necessario rafforzare il regime ed introdurre un piano a lungo termine al fine di pervenire ad uno sfruttamento sostenibile degli stock di merluzzo bianco sulla base del rendimento massimo sostenibile.
- (4) Recenti lavori scientifici, riguardanti in particolare le tendenze degli ecosistemi marini a lungo termine, indicano che non è possibile fissare con precisione i livelli di biomassa auspicabili a lungo termine. È quindi opportuno che l'obiettivo del piano a lungo termine sia fissato, anziché in termini di biomassa, in termini di mortalità per pesca, e che tale obiettivo sia applicato anche ai livelli autorizzati dello sforzo di pesca.

- (5) Lo stock di merluzzo bianco del Mare del Nord è condiviso con la Norvegia ed è gestito congiuntamente. Le misure previste nel presente regolamento dovrebbero tenere debitamente conto delle consultazioni con la Norvegia in virtù dell'accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ⁽³⁾.
- (6) Nel caso in cui il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), non disponendo di informazioni sufficientemente accurate e rappresentative, non sia in grado di formulare un parere su un TAC, è opportuno prevedere disposizioni volte a garantire la possibilità di fissare un TAC in modo coerente anche in mancanza di dati esaurienti.
- (7) Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi in termini di mortalità per pesca e contribuire a ridurre i rigetti, è altresì necessario fissare le possibilità di pesca in termini di sforzo di pesca a livelli compatibili con la strategia pluriennale. Per quanto possibile, è opportuno che tali possibilità di pesca siano definite in funzione dei tipi di attrezzi sulla base delle pratiche di pesca attuali. È opportuno prevedere un riesame periodico dell'efficacia del sistema di gestione e garantire in particolare che il sistema di regolamentazione dello sforzo di pesca sia riesaminato quando gli stock di merluzzo bianco avranno raggiunto livelli che consentono uno sfruttamento conforme al rendimento massimo sostenibile.
- (8) È opportuno predisporre nuovi meccanismi per incentivare la partecipazione dei pescatori a programmi intesi ad evitare le catture di merluzzo bianco. Tali programmi intesi ad evitare le catture di merluzzo bianco o a ridurre i rigetti avranno maggiori probabilità di riuscita se elaborati in collaborazione con l'industria della pesca. Tali programmi elaborati con gli Stati membri dovrebbero pertanto essere considerati un mezzo efficace per promuovere la sostenibilità e dovrebbero essere incoraggiati. Gli Stati membri dovrebbero inoltre esercitare le rispettive competenze nell'assegnare l'accesso alla pesca degli stock di merluzzo bianco in modo da incoraggiare i pescatori a pescare con tecniche di pesca più selettive e meno dannose per l'ambiente.
- (9) Stabilire e ripartire i limiti di cattura, fissare i livelli minimi e di precauzione degli stock e dei tassi di mortalità per pesca, nonché lo sforzo di pesca massimo ammissibile per ciascun gruppo di sforzo e per ogni Stato membro e l'esclusione di taluni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo sono misure di primaria importanza nell'ambito della politica comune della pesca. È opportuno che il Consiglio si riservi il diritto di esercitare direttamente le sue competenze di esecuzione per quanto riguarda tali questioni specifiche.

⁽¹⁾ Parere del 21 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48.

